

Delib. n. 91 - 29.9.2016

OGGETTO: Adeguamento del piano per la localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica e norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. X/730 del 23.6.2015.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

#### Il Consiglio Comunale

##### Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. X/730 del 23/06/2015 sono stati emanati i nuovi indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in sostituzione di quelli di cui alla precedente deliberazione C.R. n. 549 del 10.7.2012 emanati in attuazione del D.Lgs. n. 170/2001 a norma dell'art. 3 della L. n. 108/1999;
- che con D.Lgs. n. 170 del 24.4.2001 sono stati dettati i principi per la disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica e che tale regolamentazione deve esser adottata da parte dei Comuni, tenuto conto delle direttive regionali, attraverso appositi piani, nei quali siano previsti e disciplinati gli sviluppi futuri del settore e le modalità di rilascio delle autorizzazioni d'esercizio;
- che con deliberazione consiliare 29.1.2010 n. 5/63827 P.G. veniva approvato il "Piano per la localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica e norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni";
- che con parere del Ministero dello Sviluppo economico del 2.8.2012 è stata sancita la non applicabilità al settore della distribuzione dei quotidiani e periodici di limiti o restrizioni quali il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio nonchè contingenti numerici legati a valutazioni di tipo economico;

Precisato:

- che il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica può avvenire:
  - a) mediante punti di vendita esclusivi subordinatamente al rilascio di autorizzazione comunale anche a carattere stagionale;
  - b) mediante punti di vendita non esclusivi per la cui autorizzazione si applicano i criteri indicati nell'art. 6 comma 2 D.C.R. X/730 del 23.6.2015;
  - c) in luoghi particolari di vendita individuati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 170/2001 non soggetti ad autorizzazione;
- che sono punti di vendita esclusivi quelli che, collocati in conformità al piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici e che costituiscono la rete di vendita dedicata all'informazione;
- che sono punti di vendita non esclusivi gli esercizi che vendono, in maniera non prevalente, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci quali:
  - a) le rivendite di generi di monopolio;
  - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1500;
  - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  - d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali;
  - e) le librerie con una superficie di vendita superiore a mq. 120;
  - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione;
- che non è richiesta alcuna autorizzazione:
  - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
  - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture;

Considerato:

- che l'art. 6 della D.C.R. n.730 del 23.6.2015 stabilisce che i Comuni adottino o adeguino i Piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita tenendo conto:
  - a) delle zone nelle quali sia necessaria l'imposizione di vincoli specifici legati alla tutela e salvaguardia di motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 59/2010 o al rispetto di vincoli o limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
  - b) delle zone depresse o non sufficientemente servite dalla rete esistente;
  - c) delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona e quartiere;
    - la necessità di eliminare vincoli e contingentamenti per adeguarsi alla disciplina regionale vigente;
    - la volontà regionale di introdurre azioni per il mantenimento, l'innovazione e lo sviluppo della rete distributiva;
- che il Piano, di validità triennale, deve prevedere la ricognizione della rete distributiva esistente sul territorio e le prospettive di sviluppo della stessa, in relazione alle caratteristiche del territorio cittadino ed al fabbisogno della popolazione;

Visto l'allegato documento di pianificazione e la cartografia in atti predisposti dal Settore Sportello Unico Attività Produttive;

Sentiti gli stakeholder in diverse occasioni così come previsto dall'art. 6 della D.C.R. soprarichiamata, in particolare:

- in data 18.4.2016 sono stati convocati i Settori comunali per una condivisione del progetto per quanto di competenza;
- in data 28.4.2016 tramite il Settore Partecipazione, è stata data puntuale informazione ai Presidenti dei Consigli di Quartiere e nei 15gg successivi non sono pervenute osservazioni;
- in data 28.4.2016 si è svolta presso il Settore Suap una riunione informativa preliminare con le Associazioni rappresentative di categoria, i rappresentanti degli editori dei

maggiori quotidiani locali e le Associazioni dei Consumatori;

- in data 8.9.2016 sono state nuovamente convocate le Associazioni rappresentative di categoria, i rappresentanti degli editori dei maggiori quotidiani locali e le Associazioni dei Consumatori per condividere il lavoro svolto e informare circa le successive fasi, con relativa tempistica, di approvazione del piano di localizzazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 9.9.2016 dal Responsabile del Settore Sportello Unico attività produttive e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la commissione consiliare "commercio, economia e lavoro, turismo" ha espresso in data 26.9.2016 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

#### d e l i b e r a

- a) di adeguare, per i motivi di cui in premessa, il "Piano per la localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica e norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni", come da documento allegato;
- b) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

Dato che nessun consigliere chiede la parola il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra che viene approvata all'unanimità.

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

di adeguare, per i motivi di cui in premessa, il "Piano per la localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica e norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni", come da documento allegato.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.



~~~~~

**PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

~~~~~

## Indice

Art. 1 - Finalità, durata e normativa di riferimento

### Parte I - Punti vendita esclusivi

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Requisiti

Art. 4 - Apertura

Art. 5 - Ampliamento e trasferimento

Art. 6 - Subingresso

Art. 7 - Sospensione dell'attività

Art. 8 - Cessazione dell'attività

Art. 9 - Orario di apertura

### Parte II - Punti di vendita non esclusivi

Art.10 - Definizione

Art.11 - Procedura autorizzatoria

### Parte III - Forme particolari di vendita

Art.12 - Definizione

### Parte IV - disposizioni finali

Art.13 - Sanzioni

Art.14 - Monitoraggio sulla rete distributiva di quotidiani e periodici

Art.15 - Applicazione delle norme

Art.16 - Norme transitorie

### ***Art. 1 - Finalità, durata e normativa di riferimento***

Il presente piano individua e definisce i criteri in base ai quali il Settore Sportello Unico Attività Produttive dovrà provvedere al rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita della vendita della stampa quotidiana e periodica, sulla base dei presupposti determinati dall'evoluzione legislativa intervenuta che ha portato a:

- 1) eliminazione dei vincoli quantitativi ed ai contingenti;
- 2) definizione di eventuali specifiche misure autorizzative solo per le zone vincolate, depresse o non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente;
- 3) possibilità di introdurre azioni per il mantenimento, l'innovazione e lo sviluppo della rete distributiva.

Il presente piano ha durata triennale a decorrere dalla sua adozione. Esso, comunque, permarrà in essere fino a quando il Comune non procederà al suo aggiornamento, anche a seguito dell'emanazione di nuove norme, integrative o in contrasto con quanto da esso stabilito.

Il presente piano è stato condiviso con le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e delle associazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale o regionale dei rivenditori.

#### ***Norme di riferimento:***

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170;

D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248;

D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

D.L. 6.12.2011 n.201, convertito dalla L. 22.12.2011 n.214;

D.L. 24.1.2012 n.1, convertito dalla L. 24.3.2012 n. 27;

DCR 23 giugno 2015 n. X/730



## **Parte I - Punti vendita esclusivi**

### **Art. 2 - Definizione**

Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli tenuti alla vendita specifica di quotidiani e periodici in base al D.Lgs. 170/2001 o ai sensi dell'articolo 14 della legge 416/1981.

In tali esercizi una parte della superficie di vendita può essere destinata a:

- 1) erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica;
- 2) commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali (pastigliaggi confezionati, bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, altri prodotti non alimentari) purchè l'attività prevalente rimanga quella di quotidiani e periodici. Per tali prodotti non è necessario il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del D.lgs. 59/2010.
- 3) In caso di vendita di prodotti alimentari diversi da quelli sopraindicati è invece necessario il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del D.lgs. 59/2010.

Resta salva la possibilità per il Comune di intervenire sui punti di vendita esclusivi qualora si necessitasse di azioni mirate soprattutto alla ulteriore definizione dei punti 2 e 3 dell'art 1 c. 1

### **Art. 3 - Requisiti**

Ai fini dell'avvio dell'attività la domanda di rilascio di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- 1) possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98, come modificato dal D.Lgs. 59/2010;
- 2) attestazione di conformità della domanda alle disposizioni previste negli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 170/2001 e precisamente: garanzia di parità di trattamento delle diverse testate; il prezzo di vendita dei quotidiani e periodici non può subire variazioni; dotazione di un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta ed al tipo di locale; divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
- 3) conformità urbanistica della destinazione d'uso dei locali;

- 4) qualora l'attività, per essere esercitata, necessiti della concessione di suolo pubblico o di area privata aperta al pubblico, (edicola/chiosco) il richiedente dovrà allegare all'istanza con la quale chiede il rilascio dell'autorizzazione, la copia di concessione del relativo suolo.

L'istanza redatta in carta legale, sottoscritta dal richiedente/Leg. Rapp. deve riportare nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e domicilio del richiedente o del legale rappresentante (se trattasi di persona giuridica).

#### **Art. 4 - Apertura**

Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva, aprendo un nuovo punto di vendita, è tenuto a presentare telematicamente al Comune la domanda, ai sensi del D.Lgs. 170/2001, con la quale si chiede il rilascio della relativa autorizzazione. La domanda di autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento e/o il trasferimento di un punto di vendita di quotidiani e periodici va inoltrata per via telematica al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune sede dell'attività e deve essere corredata dei seguenti elementi e indicazioni:

- nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;
- data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese, qualora già in essere
- indicazione dell'ubicazione esatta del nuovo punto di vendita da attivare o del punto di vendita esistente da trasferire od ampliare con l'eventuale indicazione del suolo pubblico che si intende occupare;
- dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente piano di localizzazione;
- dichiarazione dell'eventuale carattere stagionale dell'attività;
- copia concessione suolo se trattasi di chiosco su area pubblica ovvero copia planimetria locali qualora l'attività si svolga su area privata.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, oppure dalla data in cui l'interessato ha presentato la documentazione integrativa richiesta il Responsabile del procedimento deve concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso di rilascio o di diniego dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per lo svolgimento dell'attività deve avvenire sulla base del presente Piano.

Decorso il termine di cui sopra senza che il Responsabile del procedimento abbia adottato alcun provvedimento, l'istanza si intende accolta e, di conseguenza, l'autorizzazione rilasciata. In caso di silenzio assenso il richiedente comunica formalmente al Suap comunale l'inizio dell'attività di vendita, richiedendo la consegna del titolo autorizzativo.

Il Comune procede alla dichiarazione della decadenza degli effetti dell'autorizzazione e quindi alla revoca dell'autorizzazione per l'attività di rivendita di quotidiani e periodici qualora il titolare:

- non attivi la vendita entro un anno dalla data di presentazione della S.c.i.a salvo casi di forza maggiore adeguatamente motivati e documentati;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore a 12 mesi;
- perda i requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
- non rispetti, nello svolgimento dell'attività, quanto stabilito dall'articolo 5 del D.Lgs. 170/2001 e dall'articolo 2 del presente Piano.

#### ***Art. 5 - Ampliamento e trasferimento***

Gli ampliamenti e i trasferimenti dell'attività delle rivendite devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal presente piano e sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica disponibile sul portale SUAP.

Il trasferimento può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Il Comune, effettuato il controllo della regolarità della documentazione prodotta, procede all'aggiornamento dell'autorizzazione.

In caso di trasferimento e/o ampliamento andrà preliminarmente accertato, da parte del richiedente, il possesso, in capo alla struttura, di tutte le autorizzazioni di natura urbanistica, edilizia, sanitaria ecc. dei locali in cui l'attività verrà trasferita/ampliata.

La comunicazione deve essere trasmessa e sottoscritta dal titolare dell'attività, a pena di rigetto dell'istanza, con le modalità individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi, e dovrà contenere tutti gli ele-

menti essenziali indicati nella modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

#### ***Art. 6 - Subingresso***

Il trasferimento della titolarità di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici per atto tra vivi o mortis causa o in gestione pro-tempore comporta il trasferimento del titolo autorizzatorio abilitante.

Il subentrante, nuovo titolare deve presentare al Comune apposita comunicazione di volturazione dell'autorizzazione a suo nome debitamente compilata e firmata e dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98, come modificato dal D.Lgs. 59/2010, della dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente Piano, della copia dell'atto notarile di trasferimento di proprietà e/o gestione nonché del nulla osta del Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico se trattasi di chiosco su area pubblica.

#### ***Art. 7 - Sospensione dell'attività***

In caso di chiusura temporanea di un punto di vendita esclusivo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune tramite comunicazione.

#### ***Art. 8 - Cessazione dell'attività***

In caso di cessazione definitiva all'attività esclusiva di vendita di quotidiani e periodici, il titolare deve darne comunicazione al Comune mediante comunicazione entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione.

#### ***Art. 9 - Orario di apertura***

I punti di vendita che effettuano la vendita esclusiva di quotidiani e periodici possono determinare liberamente il proprio orario di attività e le eventuali giornate di chiusura, nel rispetto degli accordi intercategoriale.

I punti di vendita esclusivi con attività promiscua seguono gli orari dell'attività prevalente.

## **Parte II - Punti di vendita non esclusivi**

### **Art.10 - Definizione**

Per punti di vendita non esclusivi si intendono gli esercizi che vendono in maniera non prevalente quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci e precisamente:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e olii minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ad esclusione dei punti di ristoro, quali in particolare: ristoranti, rosticcerie, trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali;
- e) le librerie con una superficie di vendita superiore a mq. 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

### **Art.11 - Procedura autorizzatoria**

I punti vendita non esclusivi sono soggetti al rilascio di autorizzazione, senza alcun criterio particolare.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono le medesime di cui ai precedenti articoli 3 e 4, mentre per le altre variazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, trattandosi di attività strettamente complementare a quella indicata nel precedente articolo 10, esse potranno essere svolte solo con riferimento alle procedure riguardanti l'attività principale, in quanto l'attività di rivendita in forma non esclusiva non può mai essere svolta in modo autonomo, nè trasferita o ceduta a terzi, separatamente dall'attività principale. In caso di sospensione o cessazione da parte di un punto vendita non esclusivo della sola attività di rivendita di quotidiani e periodici andranno presentate le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

Le rivendite non esclusive seguono gli orari dell'attività al cui interno sono collocate.

### **Parte III - Forme particolari di vendita**

#### **Art.12 - Definizione**

Non sono soggette al rilascio di autorizzazione:

- a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costruisce un servizio al cliente;
- g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

## **Parte IV - Disposizioni finali**

### ***Art.13 - Sanzioni***

In caso di violazioni degli artt. 4, 5 e 11 del presente Piano si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 prevista dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 114/98.

Per le violazioni degli artt 6 e 8 del presente Piano si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 prevista dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/98.

La violazione dell'art. 3, comma 2, del presente Piano è sanzionabile con il pagamento di una somma da € 1.000 a € 3.000, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico del Commercio della Regione Lombardia (L.R. 6/2010 e smi).

In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Settore SUAP, sentita la Polizia Locale, può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni ai sensi dall'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 114/98.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Le sanzioni sono accertate e applicate con le modalità previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i. e dalla vigente normativa regionale in materia.

Qualora il soggetto sanzionato non provveda al pagamento entro i termini di legge senza avere presentato scritti difensivi, o nel caso di reiezione degli scritti difensivi presentati, il Dirigente delegato provvede all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, indicando in maniera motivata, l'importo della sanzione pecuniaria da applicare e le eventuali sanzioni accessorie.

### ***Art.14 - Monitoraggio sulla rete distributiva di quotidiani e periodici***

Al fine di determinare la consistenza della rete distributiva dei quotidiani e dei periodici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano il Comune procede alla ricognizione dei punti di vendita già esistenti in relazione alla tipologia di esclusivi e non esclusivi.

Ai fini del monitoraggio della rete distributiva a cura dell'Osservatorio Regionale del Commercio, i Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione le variazioni relative a nuove aperture, subingressi, cessazioni, decadenze entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

***Art.15 - Norme transitorie***

Per quanto non previsto dal presente Piano si applicano le disposizioni contenute nella normativa di riferimento ed è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare:

- del PGT ed eventuali Piani Particolareggiati;
- del Regolamento edilizio;
- del Regolamento di polizia urbana;
- del Regolamento locale di igiene.

Allegati

-Studio comparato della situazione esistente




## All. 1 - Studio comparato della situazione esistente

### Caratteristiche della popolazione residente


Tabella 1 - Popolazione residente per Zona e genere - Anno 2015

CodZ	Zona	Maschi	Femmine	Totale
11	NORD	18993	22611	41604
12	EST	14337	15483	29820
13	SUD	21722	23640	45362
14	OVEST	17574	19525	37099
15	CENTRO	20046	22851	42897
0	SFD	218	79	297
	TOTALE	92890	104189	197079



**Tabella 2 - Famiglie residenti per Zona e cittadinanza - Anno 2015**

CodZ	Zona	Italiana	Straniera	Totale
11	NORD	17366	2648	20014
12	EST	11452	1343	12795
13	SUD	17258	3804	21062
14	OVEST	14458	2568	17026
15	CENTRO	17335	4622	21957
0	SFD	201	39	240
	TOTALE	78070	15024	93094



**Tabella 3 - Popolazione residente per Zona, Quartiere e genere - Anno 2015**

Cod	Quartiere	Maschi	Femmine	Totale
<b>11</b>	<b>ZONA NORD</b>			
2	BORGO TRENTO	3156	3926	7082
11	MOMPIANO	3407	4112	7519
15	VILLAGGIO PREALPINO	2039	2365	4404
17	S. BARTOLOMEO	2428	2858	5286
22	CASAZZA	1303	1447	2750
28	S. EUSTACCHIO	3964	4634	8598
29	S. ROCCHINO	2696	3269	5965
<b>12</b>	<b>ZONA EST</b>			
13	BUFFALORA-BETTOLE	1096	1187	2283
16	CAIONVICO	1123	1224	2347
18	S. EUFEMIA	1524	1723	3247
19	S. POLO CASE	2310	2505	4815
31	S. POLO CIMABUE	3883	4014	7897
32	SANPOLINO	1316	1447	2763
33	S. POLO PARCO	3085	3383	6468
<b>13</b>	<b>ZONA SUD</b>			
6	DON BOSCO	3107	3361	6468
8	FOLZANO	892	923	1815
9	FORNACI	1221	1398	2619
10	LAMARMORA	4348	4797	9145
12	PORTA CREMONA	5961	6642	12603
20	CHIESANUOVA	3407	3455	6862
24	VILLAGGIO SERENO	2786	3064	5850
<b>14</b>	<b>ZONA OVEST</b>			
5	CHIUSURE	4985	5565	10550
7	FIUMICELLO	3211	3170	6381
21	URAGO MELLA	4727	5544	10271
23	VILLAGGIO BADIA	1603	1847	3450
25	VILLAGGIO VIOLINO	1730	1935	3665
26	PRIMO MAGGIO	1318	1464	2782
<b>15</b>	<b>ZONA CENTRO</b>			
1	BRESCIA ANTICA	3204	3754	6958
3	PORTA MILANO	2962	3348	6310
4	CENTRO STORICO NORD	4074	3980	8054
14	PORTA VENEZIA	5007	5730	10737
27	CENTRO STORICO SUD	2590	3234	5824
30	CROCIFISSA DI ROSA	2209	2805	5014
0	SENZA FISSA DIMORA	218	79	297
	TOTALE	92890	104189	197079

**Tabella 4 - Popolazione residente per Zona, Quartiere e cittadinanza - Anno 2015**

Cod	Quartiere	Italiani	Stranieri	Totale
<b>11</b>	<b>ZONA NORD</b>			
2	BORGO TRENTO	3028	523	3551
11	MOMPIANO	3054	373	3427
15	VILLAGGIO PREALPINO	1915	183	2098
17	S. BARTOLOMEO	2308	313	2621
22	CASAZZA	1126	115	1241
28	S. EUSTACCHIO	3550	695	4245
29	S. ROCCHINO	2385	446	2831
<b>12</b>	<b>ZONA EST</b>			
13	BUFFALORA-BETTOLE	875	94	969
16	CAIONVICO	939	83	1022
18	S. EUFEMIA	1440	195	1635
19	S. POLO CASE	1890	305	2195
31	S. POLO CIMABUE	2897	205	3102
32	SANPOLINO	925	136	1061
33	S. POLO PARCO	2486	325	2811
<b>13</b>	<b>ZONA SUD</b>			
6	DON BOSCO	2390	752	3142
8	FOLZANO	682	74	756
9	FORNACI	1048	139	1187
10	LAMARMORA	3659	848	4507
12	PORTA CREMONA	4787	1221	6008
20	CHIESANUOVA	2354	548	2902
24	VILLAGGIO SERENO	2338	222	2560
<b>14</b>	<b>ZONA OVEST</b>			
5	CHIUSURE	4257	665	4922
7	FIUMICELLO	2127	915	3042
21	URAGO MELLA	4226	474	4700
23	VILLAGGIO BADIA	1410	131	1541
25	VILLAGGIO VIOLINO	1405	110	1515
26	PRIMO MAGGIO	1033	273	1306
<b>15</b>	<b>ZONA CENTRO</b>			
1	BRESCIA ANTICA	3080	634	3714
3	PORTA MILANO	2466	633	3099
4	CENTRO STORICO NORD	3218	1345	4563
14	PORTA VENEZIA	4031	945	4976
27	CENTRO STORICO SUD	2347	656	3003
30	CROCIFISSA DI ROSA	2193	409	2602
0	SFD	201	39	240
	TOTALE	78070	15024	93094




**Tabella 5 - Punti vendita esclusivi e non esclusivi per Zona, Quartiere - Anno 2016**

Cod	Quartiere	EDI CO- LA	MEDIE STRUTTU- RE DI VENDITA	BAR	RIVENDITA DI GENERI DI MONO- POLIO	RIVENDITA DI CARBU- RANTE	TOTALE
<b>11</b>	<b>ZONA NORD</b>						
2	BORGIO TRENTO	2	1		1		4
11	MOMPIANO	3					3
15	VILLAGGIO PREAL- PINO	1					1
17	S. BARTOLOMEO	2	1				3
22	CASAZZA	1	1	1			3
28	S. EUSTACCHIO	6	1		1		8
29	S. ROCCHINO	4		1			5
<b>12</b>	<b>ZONA EST</b>						
13	BUFFALORA- BETTOLE	1				1	2
16	CAIONVICO				1		1
18	S. EUFEMIA	1			1		2
19	S. POLO CASE	1			1		2
31	S. POLO CIMABUE	1	1				2
32	SANPOLINO	1					1
33	S. POLO PARCO	2	1	1			4
<b>13</b>	<b>ZONA SUD</b>						
6	DON BOSCO	2	1				3
8	FOLZANO	1					1
9	FORNACI	1		1			2
10	LAMARMORA	5	2		1		8
12	PORTA CREMONA	5	1	1			7
20	CHIESANUOVA	2	1				3
24	VILLAGGIO SERENO	2					2
<b>14</b>	<b>ZONA OVEST</b>						
5	CHIUSURE	4			1		5
7	FIUMICELLO	3			2		5
21	URAGO MELLA	3					3
23	VILLAGGIO BADIA	2	1				3
25	VILLAGGIO VIOLI- NO				1		1
26	PRIMO MAGGIO	1			1		2
<b>15</b>	<b>ZONA CENTRO</b>						
1	BRESCIA ANTICA	12					12
3	PORTA MILANO	2	1				3
4	CENTRO STORICO NORD	6					6
14	PORTA VENEZIA	6		1			7
27	CENTRO STORICO SUD	13					13
30	CROCIFISSA DI ROSA	2				1	3
	<b>TOTALE</b>	<b>98</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>130</b>

**Tabella 6 - Punti vendita esclusivi e non esclusivi per Zona - Anno 2016**

CodZ	Zona	Esclusivi	Non E-sclusivi	Totale
11	NORD	19	9	28
12	EST	7	7	14
13	SUD	18	8	26
14	OVEST	13	6	19
15	CENTRO	41	4	45
0	SFD	-	-	-
	TOTALE	98	34	132

**Punti vendita esclusivi e non esclusivi per Zona - Anno 2016**



**Tabella 7 - Rapporto popolazione/punti vendita - Anno 2016**

Cod	Zona	Popolazione residente	Esclusivi	Non Esclusivi	Totale punti vendita	N. residenti per punto vendita	Famiglie	N. famiglie per punto vendita
11	NORD	41604	19	8	27	1.541	20014	741
12	EST	29820	7	7	14	2.130	12795	914
13	SUD	45362	18	8	26	1.745	21062	810
14	OVEST	37099	13	6	19	1.953	17026	896
15	CENTRO	42897	41	3	44	975	21957	499
0	SFD	297	-	-	-	-	240	-
	TOTALE	197079	98	32	130	1.516	93094	716

*n. residenti per punto vendita*

